

FINANZIARIA 2007/L'aliquota al 4% consentirà al prestatore la detrazione sugli acquisti

# Cooperative, Iva soft sull'assistenza

*Favorite le prestazioni socio-sanitarie alle categorie protette*

**DI FRANCO RICCA**

**L**e cooperative «conquistano» l'Iva agevolata sulle prestazioni socio-sanitario-assistenziali rese alle categorie protette. Nel disegno di legge finanziaria, infatti, figura una norma volta a precisare che determinate prestazioni, sebbene riconducibili ad alcune tipologie di servizi esenti dall'imposta, rientrano fra quelle soggette al tributo del 4%, in modo da consentire al prestatore il diritto di detrarre l'Iva sugli acquisti.

Si tratta, peraltro, di una norma espressamente qualificata di interpretazione autentica, che esplicherebbe pertanto efficacia anche per il passato, relativamente ai rapporti non ancora esauriti.

Questa norma (attualmente: comma 57 dell'art. 18) stabilisce che il n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al dpr 633/72, si interpreta nel senso che vi sono comprese anche le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10 del dpr 633/72, rese in favore dei soggetti indicati nel predetto n. 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in genere. La norma fa inoltre salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, qualificate onlus «di diritto», di optare per le previsioni di maggior favore, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del dlgs n. 460/97.

In concreto, si stabilisce che, salvo il diritto di opzione riconosciuto alle cooperative sociali, le seguenti prestazioni, in via generale esenti dall'Iva, sono imponibili ad aliquota del 4% quando sono rese da cooperative e loro consorzi, direttamente o in base a contratti d'appalto, a beneficio di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di aids, portatori di handicap psicofisici, minori,

anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza:

- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione

- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché prestazioni rese da stabilimenti termali

- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, compresa la fornitura di vitto, alloggio, libri e materiali didattici

- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, medicinali, le prestazioni curative e quelle accessorie. Così, ad esempio, la gestione di una casa di riposo, da parte della cooperativa, sarà imponibile con l'aliquota del 4% (con diritto di detrazione), anziché esente (senza diritto di detrazione).

All'elencazione suddetta devono aggiungersi le prestazioni indicate nel punto 27-ter) dell'art. 10, che lo stesso emendamento integra inserendovi le prestazioni rese a favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Su questo punto, però, il significato della norma non appare chiaro. Infatti, dal punto di vista oggettivo, le prestazioni menzionate nel n. 27-ter) dell'art. 10 sono le stesse di quelle menzionate nel n. 41-bis) della tabella A/II, mentre se ne differenziano dal punto di vista soggettivo, sia riguardo alla figura del prestatore (enti pubblici nel primo caso, cooperative nell'altro) sia, dopo l'integrazione dell'emendamento, dei beneficiari. Tuttavia, poiché l'aliquota

del 4% viene dichiarata applicabile solo alle prestazioni rese da cooperative e loro consorzi nei confronti dei beneficiari menzionati nel n. 41-bis), il richiamo, nella norma di interpretazione autentica, anche alle prestazioni del n. 27-ter, che dovrebbe valere ad estendere il predetto trattamento alle categorie di beneficiari da ultimo inserite, nel predetto n. 27-ter, dall'emendamento, parrebbe privo di effetto, giacché tali categorie non sono menzionate nel n. 41-bis).

## **Il precedente tentativo della Finanziaria 2005**

Si ricorderà che l'art. 1, comma 467, della legge n. 311/2004 aveva già tentato di ammettere all'aliquota del 4% le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'art. 10, alle condizioni oggettive e soggettive di cui al n. 41-bis

della tabella A/II. La disposizione, che prevedeva anche un singolare tetto di spesa annuo di 10 milioni di euro, non ha trovato mai applicazione per la mancata adozione dei decreti ministeriali attuativi, ed è stata poi soppressa dalla legge n. 266/2005. Occorre ricordare anche che la commissione europea, nella risposta del 25/2/2005 all'interrogazione parlamentare di un eurodeputato italiano, ebbe modo di precisare che l'Italia può continuare, in via transitoria, a mantenere un'aliquota inferiore al 5% alle condizioni previste dall'art. 28, par. 2, lett. a), della direttiva. Una di queste condizioni è che l'aliquota super-ridotta doveva essere già in vigore al 1° gennaio 1991. La commissione ha inoltre dichiarato che l'Italia non può estendere l'ambito di applicazione dell'aliquota del 4% oltre a quello in vigore alla predetta data dell'1/1/1991. Occorrerà quindi vedere se il carattere interpretativo della disposizione prevista dal disegno di legge finanziaria 2007 sarà sufficiente a scongiurare il rischio di censure da parte della commissione europea. (riproduzione riservata)